



# CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 3  Del 12.01.2021	OGGETTO: Appello Sentenza n. 612 del 20/03/2020 Tribunale Ordinario di Tivoli - Nomina legale Avv. Valentina Maggi
---------------------------------	--

L'anno Duemilaventuno il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 12.36 in videoconferenza

## LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	Sindaco	X	
Massimiliano Renzi	Assessore	X	
Giulio Beltramme	"	X	
Silvia Baroni	"	X	
Cristian Maggi	"	X	
Roberta Vecchi	"	X	

Presiede il Sindaco Sig. Angelo Lupi

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Giada De Francesco

## ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

RESPONSABILE DEL :	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA -
IN DATA: 12.01.2021	Favorevole -  f.to Dott.ssa Giada De Francesco
RESPONSABILE DEL :	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE- Favorevole
IN DATA: 12.01.2021	compatibilmente con le previsioni del redigendo Bilancio  f.to Dott.ssa Alessandra Galizia

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Dipartimento Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Responsabile di Dipartimento Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;

**Dato atto** che il Tribunale Ordinario di Tivoli, con Sentenza n. 612 del 20/03/2020, ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del Comune di Cave, dell'Ente Metropolitano, di Acea S.P.A. e Generali Italia S.P.A., dai proprietari delle porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio residenziale di Via Prenestina Vecchia, dichiarato inagibile dal Comune a causa di gravi cedimenti strutturali;

**Rilevato** che quattro proprietari dell'immobile in argomento, hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Roma, per la riforma della citata sentenza di primo grado;

**Ritenuto** necessario, per salvaguardare gli interessi del Comune di Cave, resistere al ricorso in appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 612/2020, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Valentina Maggi, che offre ampie garanzie di capacità professionale, avendo anche patrocinato positivamente l'Ente in primo grado;

**Dato atto** che:

- la normativa obbliga le parti a pattuire per iscritto il compenso all'atto del conferimento dell'incarico professionale al fine di ridurre la spesa per assistenza legale ed adottare un sistema organizzativo che consenta di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali determinando l'importo del compenso;

- i principi elaborati in sede ermeneutica in tema di contabilizzazione dei compensi degli incarichi legali, vanno arricchiti dal sistema di regole oggi espressamente previsto per gli incarichi a legali eterni, in adattamento al nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata" o "rafforzata", articolatamente disciplinato negli allegati di cui al richiamato decreto, sia in sede di principi generali (Allegato 1, punto 16) che in sede di principi "applicati" (Allegato 4.2.) secondo cui le obbligazioni devono essere registrate in bilancio tenendo conto non solo del perfezionamento del titolo, ma anche della scadenza (esigibilità) della prestazione che, nel caso di spesa per l'acquisto di beni e servizi, di norma, coincide con l'adempimento della prestazione da parte del fornitore (Allegato 4.2, al § 5.2., lett. b);

**Atteso** che il richiamato principio subisce una deroga, nel caso di incarichi a legali esterni dal cui contesto non sia possibile desumere la scadenza: ai sensi del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4.2, al § 5.2., lett. g), infatti, *«gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa»*, imponendo un obbligo di verifica annuale da parte dell'Ente di richiedere *«ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni»*.

**Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

**Dato atto** che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei

contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo *l'intuitus personae*, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d'appalto”; a tale tipologia d'appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

**Precisato**, che;

- a partire dal 2015, ove l'impegno sia stato in origine sottostimato, per cause oggettive, in sede di bilancio preventivo, annualmente, deve essere adeguato l'importo stanziato, di modo che vi siano risorse sufficienti per l'impegno ed il pagamento del corrispettivo, consentendo al Consiglio di controllare costantemente l'evolversi della spesa a fronte di fatti nuovi e imprevedibili;

- il contratto in argomento non rientra nel programma degli incarichi di collaborazione esterna previsto dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, pertanto, non soggiace nemmeno al limite di spesa imposto dall'art. 6, comma 7, del D.L. n.: 78/2010, ma il Comune di Cave è comunque chiamato a calmierare e concordare preventivamente gli onorari con i propri legali di fiducia, tramite sottoscrizione di apposite convenzioni di patrocinio, anche per scongiurare la formazione di debiti extra bilancio e di contenimento di passività pregresse;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

**Visti** lo Statuto comunale e il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI AUTORIZZARE** la resistenza in giudizio del Comune di Cave, avverso il ricorso proposto presso la Corte di Appello di Roma, per la riforma della Sentenza n. 612 /2020, del Tribunale Ordinario di Tivoli;
- 3) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni sopra meglio specificate, l'incarico di patrocinio legale per la difesa del Comune all'Avv. Valentina Maggi, con Studio a Cave, in Corso Vittorio Emanuele, n. 61, Cod. Fisc.: MGGVNT78M63G274A, P. I.V.A.: 10562361005, conferendogli ogni facoltà di dedurre e contraddire nell'interesse del Comune;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione dell'apposito mandato professionale con l'Avv. Valentina Maggi;
- 5) **DI DEMANDARE** al Dirigente del I° Dipartimento ogni conseguente adempimento gestionale, ivi compresa, l'assunzione della preventiva copertura finanziaria a favore del legale per un compenso professionale calcolato applicando i minimi della tariffa prevista dal D.M. n. 55/2014, nonché, la sottoscrizione della convenzione d'incarico;

- 6) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Giada De Francesco



**IL SINDACO**  
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 02-02-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO  
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va